



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Reg. Del.

OGGETTO: Addizionale IRPEF - Anno 2014 -

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre, del mese di marzo, alle ore 12,40, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avvisi scritti di data 24/2/2014, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito, presieduto dalla Dott.ssa Concetta Montillo, nei locali della Delegazione Comunale di Montepaone Lido, il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione, nelle persone seguenti:

N/ro d' ord.	Nome e cognome	Presente	Assente
1	Francesco Froio	x	.
2	Massimo Salvatore Rattà	x	
3	Michele Malta	x	
4	Giuseppe Macrì	x	
5	Roberto Sestito	x	
6	Salvatore Francesco Galati	x	
7	Felice Siciliano	x	
8	Concetta Montillo	x	
9	Rino Pirrò	x	
10	Mario Migliarese	x	
11	Isabella Venuto	x	
12	Giovanni Voci	x	
13	Francesco Lucia		x

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Sandulli

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 12 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termine dell'art. 12 dello statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relaziona in merito il Vicesindaco Avv. Macri che illustra il punto;
Il Consigliere Migliarese dichiara che “come per il precedente bilancio avevamo chiesto che le aliquote venissero scaglionate in base al reddito”.
Al Consigliere Migliarese rispondono Macri e il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo I, della legge 16 giugno 1998, n. 191 », e, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.»;

Visto il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, recante « Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1 comma 11, testualmente recita:

« La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, con venuto, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l' articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono state fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabili dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;

Visto che, attualmente, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. è fissata in 0,75% punti percentuali, come da regolamento in vigore.

Ritenuto necessario, al fine di mantenere l'equilibrio del prossimo redigendo bilancio di previsione, mantenere l'aliquota di compartecipazione entro i limiti fissati dalla normativa vigente;

Dopo ampio esame ed approfondimenti specifici.

Visti:

- le leggi vigenti per la specifica materia;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/1/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale addizionale IRPEF;
- la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 12/2/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- i pareri di cui all'art. 49 del D. Leg.vo citato;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 5 contrari (Migliarese, Venuto, Voci, Sestito e Pirrò);

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1) Con effetto dal 1° gennaio 2014 di confermare l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,75% punti percentuali lasciando inalterata la soglia d'esenzione totale per i redditi complessivi determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiori o uguali ad €uro 7500,00.

2) In relazione al D.M. 31/05/2002 (G.U. 05/06/2002, n. 130) copia conforme dalla presente deliberazione viene immediatamente inviata, alternativamente: mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economie e delle finanze - Dipartimento delle Finanze "Direzione Federalismo Fiscale" - viale di Villa Ada, 53/55 - 00199 - Roma, ovvero tramite fax al numero 06/47604799, ovvero per estratto mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate_de_fiscalitalocale_udc@finanze.it.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Cinzia Sandulli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa Concetta Montillo

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 05/03/2014 al 20/03/2014_____</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO Dott.ssa Cinzia Sandulli</p> <p>L'Addetto alla pubblicazione Sig.ra Rosaria Fabbio</p>	<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p>/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del t.u.e.l. approvato con decreto lgs n. 267/2000, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p> <p>/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato t.u.e.l., perché dichiarata immediatamente eseguibile</p>
--	--